



Comune di Lascari
Città Metropolitana di Palermo
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010
Tel. 0921/427172 – fax. 0921/427216
C.F. 00549740827

ALLEGATO "B" alla delibera di C.C. n. del

RELAZIONE SULLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3, POSSEDUTE DALL'ENTE ALLA DATA DEL 31.12.2018.

Con delibera di C.C. n. 38 del 29.09.2017 è stato approvato il piano di **revisione straordinaria delle partecipate** ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e con delibera di C.C. n. 34 del 31.12.2018, n.33 deà 30.12.2019 e n. 42 del 29.12.2020 è stato approvato il piano di **revisione ordinario delle partecipate**, con le seguenti risultanze:

1. **ECOLOGIA E AMBIENTE spa IN LIQUIDAZIONE** - misura di razionalizzazione: partecipazione obbligatoria per legge, la **partecipata** è in stato di liquidazione;
2. **S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST** - misura di razionalizzazione: partecipazione obbligatoria per legge;
3. **SOSVIMA spa** misura di partecipazione: mantenimento. Sussistenza dei requisiti di cui all'art. 26 co.7 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. (TUSP). Coerenza con le finalità dell'Amministrazione
4. **AMAP spa**-mantenimento. Partecipazione obbligatoria ex lege.

I dati relativi alle partecipazioni oggetto della **ricognizione ordinaria al 31/12/2022**, sono stati inoltrati alla Struttura di monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portalesoro.mef.gov.it/>;

Si procede, pertanto, alla valutazione delle eventuali misure di razionalizzazione, e alla verifica di quali società rientrano pienamente nel quadro normativo di cui al D.lgs. 175/2016 e quali, invece, debbono essere oggetto di dismissione.

1. **ECOLOGIA E AMBIENTE spa IN LIQUIDAZIONE** - Esito della ricognizione: **mantenimento**. Partecipazione obbligatoria per legge; L'Ente è in stato di liquidazione..
2. **S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI PALERMO PALERMO PROVINCIA EST** - Esito della ricognizione: **mantenimento**. Ente istituito per volontà del legislatore regionale (L.R. 9/2010) e, pertanto, obbligatoria *ex lege*
3. **SOSVIMA spa** Esito della ricognizione: **mantenimento**. Sussistenza dei presupposti di cui all'art. 26 co.7 T.U.S.P. La partecipata non rispettava né il limite di cui all'art. 20 comma 1 lettera b) del d.lgs 175/2016, avendo un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, né il limite di cui di cui all'art. 20 comma 1 lettera d) del ripetuto d.lgs 175/2016, atteso che il fatturato medio dichiarato (che risulta pari ad euro 110.411,33) del triennio precedente rimane inferiore a 500.000 euro. D'altro canto, si dava atto al Consiglio, che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 26 comma 7 del D.lgs 175/2016, come sopra esposta, pareva potersi applicare alla partecipazione del Comune di Lascari in considerazione **A)** di quanto attestato con nota prot. 4705 del 15.09.2017 (acclarata al protocollo dell'ente in pari data con il

numero 8188) dall'allora Presidente delle iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali discendenti dall'attivazione dei seguenti strumenti di programmazione negoziata: 1) patto territoriale delle Madonie delibera Cipe del 21.03.1997, 2) Patto territoriale per l'agricoltura delle madonie; 3) rimodulazione economie provenienti dalla delibera Cipe del 21.03.1997; 4) APQ sviluppo locale; B) delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 dello Statuto della Società che perimetrano l'oggetto sociale; C) dell'incontrovertibile dato di fatto costituito dall'attività effettivamente svolta dell'ulteriore considerazione che la società è attualmente impegnata nello svolgimento delle attività successive all'avvenuto finanziamento (con DPCM 25.05.2016 e delibera CIPE del 03.03.2017) dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane (si vedano in tal senso le note di SO.SVI.MA Spa prott. 4884 del 02.12.2016, 5255 del 27.12.2016, 1099 del 08.03.2017 e 4826 del 20.09.2017); Detti progetti comunque testimoniano dell'attività effettivamente svolta dalla società, sebbene a stretto rigore non paiano rientrare nella clausola di salvaguardia di cui all'art. 26 comma 7 del d.lgs. 175/2016 che, configurando un'eccezione rispetto alla regola generale della dismettibilità delle partecipazioni che rientrano nelle ipotesi dell'art. 20 comma 1 del d.lgs 175/2016, non è suscettibile di estensione analogica ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile (in altri termini, la clausola di salvaguardia non è applicabile al di fuori dei progetti finanziati con la delibera Cipe del 21.03.1997).

Nel 2018, inoltre, la società SOSVIMA ha modificato modello di amministrazione passando ad un sistema di Amministratore Unico, e, di conseguenza, il numero di amministratori è, ormai, inferiore al numero dei dipendenti, rispettando il requisito di cui all'art. 20 comma 1) lettera b) del d.lgs 175/2016 (TUPS). Nel 2020 la società ha altresì raggiunto il fatturato medio del triennio 2018/2020, pari ad € 1.164.607,66, rispettando il requisito di cui all'art.20, comma 2, lett.d)

4. AMAP spa. Esito della ricognizione: mantenimento. AMAP s.p.a. nel 2015 è subentrata alla fallita APS nella gestione del servizio idrico integrato di 35 comuni già facenti parte dell'ATO 1 Palermo la partecipazione in AMAP spa è stata acquistata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4co. 11 della L.R. 4/2015 e non può essere oggetto di alienazione né di misure di razionalizzazione, rientrando nella categoria di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lettera a) e all'art.5, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016. Come segnalato dalla stessa società, con nota introitata del 12.09.2017, a) la partecipazione societaria in Amap S.p.A., acquisita nell'anno 2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 11 della L.R. n.19/2015, non è oggetto di alienazione e nemmeno delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs.26 giugno n.100, rientrando la stessa nella categoria di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lettera a) del citato Decreto Legislativo; b) L'esclusione di detta partecipazione dalle misure di cui sopra, è pure sancita dalla previsione di cui all'art.5, commi 1 e 2 del Decreto sopra citato in quanto la fattispecie in parola è stata attuata in forza di specifica previsione di Legge regionale di settore e per il perseguimento delle finalità istituzionali meglio precisate al citato art.4 e non ricade nemmeno in alcuna delle ipotesi previste all'art. 20, comma 2, del predetto D.Lgs. e s.m.i..”

Il Responsabile dell'Area Affari Generali-Personale

Carmela Santacolomba